



**Merkblatt Opferhilfe
(Nota d'informazione Aiuto alle vittime)**

ITALIENISCH

La presente nota d'informazione serve come informazione per le vittime a norma dell'art. 305 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP)

Per qualsiasi domanda o in caso di dubbi non esitate a rivolgervi al Ministero Pubblico di Basilea Città o alla Procura dei minorenni di Basilea Città (per le vittime minorenni).

Principi (Art. 116 CPP)

Si considera vittima la persona danneggiata che, in seguito al reato, è stata direttamente compromessa nella sua integrità fisica, sessuale o psichica.

Si considerano congiunti della vittima il marito o la moglie, i figli e i genitori, nonché le persone unite alla vittima da legami analoghi.

Diritti particolari della vittima (Art. 117 seguenti CPP)

Diritto alla tutela della personalità

Esclusione totale o parziale della pubblicità delle udienze in presenza di interessi legittimi (Art. 70, par. 1, lettera a CPP).

Garanzia dell'anonimato al di fuori dell'udienza (Art. 74, par. 4 CPP).

Protezione dei diritti alla tutela della personalità della vittima in tutte le fasi del procedimento (Art. 152, par. 1 CPP).

Diritto all'accompagnamento da parte di una persona di fiducia

Alla vittima spetta il diritto di farsi accompagnare, in tutti gli atti procedurali, oltre che dall'avvocato, da una persona di fiducia (Art. 152, par. 2 CPP).

Se è esclusa la pubblicità delle udienze, la vittima può farsi accompagnare da massimo tre persone (Art. 70, par. 2 CPP).

Diritto alle misure di protezione

Le autorità penali evitano, per quanto possibile, l'incontro della vittima con l'imputato, se così richiesto dalla vittima. In casi particolari può tuttavia essere disposto un confronto (Art. 152, par. 3 e 4 CPP).

Diritto all'informazione

La vittima ai sensi del codice di procedura penale o i suoi congiunti superstiti sono informati dalla polizia e dalla procura, in maniera completa, sui propri diritti e doveri nel procedimento penale (Art. 305 CPP).

Diritto all'amministrazione gratuita della giustizia

Le autorità giudiziarie penali devono garantire alla vittima, su richiesta, l'assistenza legale gratuita, in tutto o in parte, per l'esecuzione della sua azione penale, se non dispone dei mezzi necessari e se l'azione penale non sembra essere senza speranza. La libera amministrazione della giustizia include la nomina di un avvocato, se necessario per salvaguardare i diritti della vittima. Nel procedimento di appello, la libera amministrazione della giustizia deve essere nuovamente richiesta (Art. 136 Codice di Procedura Penale). La vittima e i suoi familiari non sono tenuti a rimborsare i costi dell'assistenza legale gratuita (Art. 138 comma 1^{bis} Codice di Procedura Penale).

Con la consegna della presente nota d'informazione ricevete tutte le informazioni necessarie!

Per le vittime sono a disposizione consultori competenti e indipendenti. Il consultorio fornisce aiuti medici, psicologici, sociali, materiali e giuridici. L'aiuto alle vittime è soggetto al segreto professionale assoluto.

La vittima è informata sull'ordinanza e la revoca della detenzione preventiva o carcerazione di sicurezza nonché sulla fuga dell'imputato (Art. 214, par. 4 CPP).

L'atto d'accusa è tempestivamente trasmesso dalla procura anche alla vittima (Art. 327, pag. 1 CPP).

Su richiesta esplicita, la vittima può richiedere gratuitamente al tribunale o alla Procura la decisione o l'ordine di pena nel caso in cui sia vittima.

La vittima e i congiunti hanno il diritto a chiedere di essere informati dall'autorità esecutiva in merito a decisioni e fatti relativi all'esecuzione di pene e misure riguardanti l'imputato (Art. 92a, par. 1 Codice penale svizzero (CP)).

Diritti particolari delle vittime minorenni in caso di grave danno psichico

Le vittime minorenni possono essere messe a confronto con l'imputato solo se il bambino lo richiede espressamente o se non può essere garantito in altro modo il diritto dell'imputato di essere ascoltato dal giudice (Art. 154, par. 4, lettera a CPP).

Per l'intera durata del procedimento, la vittima minorenne non può essere di norma interrogata più di due volte (Art. 154, par. 4, lettera b CPP).

Gli interrogatori sono effettuati in presenza di uno specialista da parte di un inquirente formato a questo scopo. Se non ha luogo alcun confronto, gli interrogatori sono registrati con audio e video (Art. 154, par. 4, lettera d CPP).

Diritti particolari delle vittime di reati contro l'integrità sessuale

Le vittime di reati contro l'integrità sessuale possono chiedere di essere interrogate da una persona dello stesso sesso (Art. 153, par. 1 CPP).

Inoltre, la vittima di un reato contro l'integrità sessuale può chiedere che sia incaricata della traduzione dell'interrogatorio una persona dello stesso sesso (Art. 68, par. 4 CPP).

Se è questo il vostro desiderio, provvedete a darne comunicazione entro 5 giorni prima della data fissata per l'interrogatorio!

Il confronto con l'imputato può essere disposto contro la volontà della vittima solo se non può essere garantito in altro modo il diritto dell'imputato ad essere ascoltato dal giudice (Art. 153, par. 2 CPP).

La vittima di un reato contro l'integrità sessuale può in ogni caso rifiutare di rispondere a domande che riguardano la sua sfera intima (Art. 169, par. 4 CPP).

Il tribunale che deve giudicare i reati contro l'integrità sessuale, su richiesta della vittima, deve essere composto almeno da una persona dello stesso sesso della vittima (Art. 335, par. 4 CPP).

Diritto di essere ascoltati dal giudice (Art. 107 CPP)

Nel procedimento, la vittima che ha espressamente dichiarato di partecipare al procedimento penale in qualità di parte attrice civile o penale ha diritto a essere ascoltata dal giudice.

Nel dettaglio, questo significa che ha diritto a

- Lettera a esaminare gli atti;
- Lettera b partecipare agli atti procedurali;
- Lettera c conferire incarico di consulenza legale;
- Lettera d pronunciarsi in merito alla questione e al procedimento;
- Lettera e presentare istanze di mezzi istruttori.

Forme dell'aiuto alle vittime (Art. 2 LAV – Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati LAV)

L'aiuto alle vittime comprende:

- Lettera a la consulenza e l'aiuto immediato;
- Lettera b l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori;
- Lettera c il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi;
- Lettera d l'indennizzo;
- Lettera e la riparazione morale;
- Lettera f l'esenzione dalle spese processuali;
- Lettera g la protezione e i diritti particolari nel procedimento penale.

Campo d'applicazione territoriale (Art. 3 LAV)

L'aiuto alle vittime è concesso se il reato è stato commesso in Svizzera.

Se il reato è stato commesso all'estero, le prestazioni dei consultori sono accordate in determinate condizioni; non sono concessi indennizzi né riparazioni morali.

Sussidiarietà dell'aiuto alle vittime (Art. 4 LAV)

Le prestazioni dell'aiuto alle vittime sono accordate definitivamente solo se l'autore del reato o un'altra persona o istituzione debitrice non versa prestazioni o versa prestazioni insufficienti.

Chi chiede un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi, un indennizzo o una riparazione morale deve dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso precedente, eccetto che, in considerazione di circostanze particolari, non si possa pretendere che egli si adoperi per ottenere prestazioni da terzi.

Indennizzo**Diritto (Art. 19 LAV)**

La vittima e i suoi congiunti hanno diritto a un indennizzo per il danno subito a seguito della lesione o della morte della vittima.

Il danno è stabilito secondo gli articoli 45 (risarcimento in caso di morte) e 46 (risarcimento in caso di lesione personale) del Codice delle obbligazioni.

Calcolo dell'indennizzo (Art. 20 LAV)

Le prestazioni che la vittima ha ottenuto a titolo di risarcimento danni sono detratte dall'indennizzo.

L'importo dell'indennizzo è di 120.000 franchi al massimo; non è versato un indennizzo se risultasse inferiore a 500 franchi.

Acconto (Art. 21 LAV)

L'autorità cantonale può concedere un acconto se:

Lettera a l'avente diritto ha bisogno immediatamente di un aiuto finanziario; e

Lettera b le conseguenze del reato non sono determinabili a breve tempo con sufficiente certezza.

Riparazione morale

Diritto (Art. 22 LAV)

La vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica.

Il diritto alla riparazione morale non è trasmissibile per successione.

Calcolo (Art. 23 LAV)

La riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione.

La riparazione morale ammonta al massimo a:

Lettera a CHF 70.000 per la vittima

Lettera b CHF 35.000 per i congiunti.

La riparazione morale è concessa se la vittima ha subito un danno grave e se giustificata da determinate condizioni.

Determinanti sono gli effetti dell'azione sulla vittima. La colpa dell'autore non è il criterio determinante.

Le prestazioni ricevute da terzi a titolo di riparazione sono dedotte.

Domanda (Art. 24 LAV)

Chiunque intenda far valere il suo diritto a un indennizzo o a una riparazione morale o ottenere un acconto su un indennizzo deve presentare una domanda all'autorità cantonale competente.

Termini (Art. 25 LAV)

La vittima e i suoi congiunti devono presentare la domanda di indennizzo e di riparazione morale entro cinque anni dal reato o dalla conoscenza del reato; in caso contrario il diritto si estingue.

Informazioni relative all'azione civile

Disposizioni generali (Art. 122 CPP)

La persona che ha subito il danno può avanzare rivendicazioni di diritto civile derivanti dal reato in qualità di parte attrice, nel procedimento penale.

Lo stesso diritto spetta anche ai congiunti della vittima se hanno fatto valere diritti civili nei confronti dell'imputato.

L'azione civile deve essere fatta valere con una corrispondente dichiarazione nei confronti della Procura di Stato.

Se la parte attrice ritira la sua azione civile prima della conclusione del dibattimento di prima istanza, la parte attrice può ricorrere nuovamente alle vie civili.

Valutazione e motivazione (Art. 123 CPP)

Il diritto fatto valere nella dichiarazione deve essere valutato e brevemente motivato per iscritto. In ogni caso entro e non oltre le conclusioni delle parti davanti al tribunale.

Competenza e procedimento (Art. 124 CPP)

Il tribunale incaricato della questione penale giudica la rivendicazione civile indipendentemente dal valore della controversia.

Indirizzi di contatto

Opferhilfe beider Basel
Steinengraben 5
4051 Basilea

Telefono 061 205 09 10

www.opferhilfe-beiderbasel.ch

Staatsanwaltschaft Basel-Stadt
Binningerstrasse 21
4001 Basilea

Telefono 061 267 71 71

www.stawa.bs.ch

in caso di vittime minorenni:

Jugendanwaltschaft Basel-Stadt
Innere Margarethenstrasse 14
4001 Basilea

Telefono 061 267 74 77

www.stawa.bs.ch



Dichiarazione della vittima

Ho ricevuto la nota d'informazione aiuto alle vittime.

Misure particolari per la protezione delle vittime di reati contro l'integrità sessuale:

- Vorrei essere interrogato/a da una persona del mio stesso sesso.
- Prendo atto del fatto che posso rivendicare questo diritto in qualsiasi momento per l'intera durata del procedimento.

Misure generali per la protezione delle vittime:

- Allo stato attuale non vorrei dover incontrare l'imputato.
- Prendo atto del fatto che posso rivendicare questo diritto in qualsiasi momento per l'intera durata del procedimento.

Informazione sulla privazione della libertà dell'imputato:

- Vorrei essere informato/a in merito all'ordinanza e alla revoca della detenzione preventiva o carcerazione di sicurezza nonché sull'eventuale fuga dell'imputato.
- Rinuncio espressamente a questa informazione.

Notifica della decisione o dell'ordine di pena da parte dell'autorità di condanna

- Desidero che il tribunale o il pubblico ministero notifichi gratuitamente la decisione o l'ordine di pena nel caso in cui io sia una vittima.
- Rinuncio espressamente a questo servizio.

.....
Cognome, nome della vittima
(Stampatello)

.....
Località, data

.....
Firma

.....
Firma del funzionario

.....
Firma traduttore